



**COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

*Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030*  
*C.F. 83003710270 – P.I. 01961250279*

**ORDINANZA**

**OGGETTO: Processioni religiose della Settimana Santa – regolamentazione della circolazione nelle strade interessate dalle manifestazioni religiose.**

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

Viste le comunicazioni qui giunte da parte delle Parrocchie di S.Biagio e di San Giovanni Battista di Settimo di Cinto Caomaggiore che annunciano lo svolgimento di processioni religiose lungo le strade comunali in occasione della Settimana Santa 2024;

Considerato che le celebrazioni religiose previste richiameranno numerosi partecipanti;

Ritenuto opportuno, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sopra descritta, nonché per ragioni di sicurezza, regolamentare la circolazione nelle aree interessate e disporre la temporanea sospensione della circolazione il 23 ed il 29 marzo prossimi;

Visto l'art. 7 del D.Lgs.vo 30.04.92, n 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA**

Dalle ore 18:00 di Sabato 23 marzo 2024 fino al termine delle manifestazioni religiose, è sospesa la circolazione nelle vie Basedat e Udine raggiungendo l'Oratorio di S.Antonio e rientro nella Chiesa di S.Giovanni Battista in località **Settimo** di Cinto Caomaggiore;

Dalle ore 20:00 di Venerdì 29 marzo 2024 fino al termine delle manifestazioni religiose, è sospesa la circolazione nelle vie Roma; Grandis; sulla ciclopedonale di collegamento tra le vie Grandis e Marconi ed in via Marconi con rientro nel piazzale della Chiesa Parrocchiale di S.Biagio nel **capoluogo**;

Gli organizzatori della cerimonia provvederanno a garantire l'effettiva chiusura delle vie suddette, ovvero a permettere il transito e la sosta, o ad anticipare / posticipare l'interdizione al traffico veicolare in deroga alla presente Ordinanza qualora ciò si rendesse necessario;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

*A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.*

**Il Comandante  
Dott. Thomas Poles**